



Villaggio Tucano <condominiovillaggiotucano@gmail.com>

POSTA CERTIFICATA: ORDINANZA DI RIGETTO DEL RECLAMO

1 messaggio

Per conto di: avv.giuseppeastorino@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

25 agosto 2025 alle ore 11:43

Rispondi a: avv.giuseppeastorino@pec.it

A: CONDOMINIO VILLAGGIO TUCANO <condominiovillaggiotucano@gmail.com>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/08/2025 alle ore 11:43:14 (+0200) il messaggio con oggetto "ORDINANZA DI RIGETTO DEL RECLAMO" è stato inviato da "avv.giuseppeastorino@pec.it" ed indirizzato a:

- condominiovillaggiotucano@gmail.com

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: jpec12014.20250825114314.14339.56.1.1@pec.aruba.it

Certified mail message

On 25/08/2025 at 11:43:14 (+0200) the message with subject "ORDINANZA DI RIGETTO DEL RECLAMO" was sent by "avv.giuseppeastorino@pec.it" and addressed to:

- condominiovillaggiotucano@gmail.com

The original message is included as an attachment.

Message identifier: jpec12014.20250825114314.14339.56.1.1@pec.aruba.it

----- Messaggio inoltrato -----

From: avv.giuseppeastorino@pec.it

To: CONDOMINIO VILLAGGIO TUCANO <condominiovillaggiotucano@gmail.com>

Cc:

Bcc:

Date: Mon, 25 Aug 2025 11:43:14 +0200

Subject: ORDINANZA DI RIGETTO DEL RECLAMO

Egr. Amministratore

Prof. Luca Ciamei

Trasmetto l'Ordinanza con la quale il Tribunale di Crotone ha rigettato il reclamo proposto della quale, pur dovendone prendere atto, non ne condividiamo le motivazioni, sinteticamente, perchè:

-la riduzione, minacciata a Dicembre 2024, è stata operata il 1 Aprile 2025 e il Condominio, dopo averla immediatamente contestata, ha dato corso al giudizio in data 18.06.2025 così, si insiste, da NON potersi condividere l'affermata tardività della proposizione del ricorso ex art.700 cpc;

-NON è condivisibile l'affermazione del Tribunale per la quale la riduzione dell'acqua NON sarebbe lesiva dell'art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute e all'igiene personale e all'ambiente;

NON è condivisibile che possa ritenersi comprovata la riduzione dell'erogazione dell'acqua nei limiti di legge sulla base della dichiarazione dell'erogatore quando tanto, a seguito della contestazione del fruitore, non risulti essere stato comprovato nel giudizio;

-NON è condivisibile l'affermazione del Tribunale per la quale la torbidità e la conseguente non potabilità dell'acqua sarebbero conseguenza della rottura del tubo all'interno della proprietà del Resort Le Castella quando tanto sia stato contestato dal Condominio e NON provato dall'erogatore.

"Tutti condomini sanno che tale problematica consegue all'illegittimo utilizzo dell'acqua del laghetto " a cielo aperto" il cui riempimento è stato documentato con i video prodotti nel giudizio";

-NON è condivisibile che, ai fini della potabilità dell'acqua vengano considerate le analisi effettuate da un laboratorio privato su un campione d'acqua prelevato dal medesimo soggetto erogatore (tanto che il laboratorio a riguardo dichiara di non assumere nessuna responsabilità proprio perchè il campione è stato prelevato dallo stesso soggetto erogatore) e NON vengano, invece, considerate le analisi Ufficiali ARPACAL da NOI prodotte sulla base delle quali è stata emessa l'ordinanza sindacale nota alla compagine condominiale:

Tanto rappresentato, valuteremo come procedere.

Avv. Giuseppe Astorino

2 allegati

daticert.xml
1K



ORDINANZA RIGETTO RECLAMO.pdf
233K